



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.10.2014
COM(2014) 611 final

ANNEX 1

ALLEGATI

**Progetto di
DECISIONE N. 1/2014 DEL COMITATO MISTO
ISTITUITO NEL QUADRO DELL'ACCORDO TRA
LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA,
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
del 21 giugno 1999
che modifica l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale**

della proposta di

decisione del Consiglio

**relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di
Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell'allegato II di tale accordo
riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale**

ALLEGATO

Progetto di

Decisione n. 1/2014 del Comitato misto istituito nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

del 21 giugno 1999

**che modifica l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone¹ ("l'accordo"), in particolare gli articoli 14 e 18,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato II dell'accordo che riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è stato sostituito con decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012².
- (3) L'allegato II dell'accordo dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell'Unione europea che sono entrati in vigore da allora, in particolare delle modifiche al regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e al regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ apportate dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione⁵, dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ e dal regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione⁷.

¹ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

² GU L 103 del 13.4.2012, pag. 51.

³ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1); rettifica nella GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.

⁴ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010 (GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35).

⁶ Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4).

⁷ Regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45).

- (4) Occorre inoltre tenere conto delle decisioni e raccomandazioni adottate dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in esecuzione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 in seguito all'entrata in vigore della decisione n. 1/2012 del Comitato misto.
- (5) L'allegato II dell'accordo dovrebbe essere aggiornato secondo l'evoluzione dei pertinenti atti giuridici dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone ("l'accordo") è modificato secondo quanto disposto all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, croata, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'adozione da parte del Comitato misto.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto
Il presidente
I segretari

ALLEGATO

L'allegato II dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato nel modo seguente:

- 1) Alla **sezione A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 1**, le parole "modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati⁸" sono sostituite dalle seguenti:

"modificato da:

- regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati⁹;
- regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004¹⁰;
- regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004¹¹;
- regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004¹²."

- 2) Alla **sezione A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 1**, sotto il titolo "Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato", alla lettera h), punto 1, le parole "legge federale sulle prestazioni complementari del 19 marzo 1965" sono sostituite dalle seguenti:

"legge federale sulle prestazioni complementari del 6 ottobre 2006".

- 3) Alla **sezione A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 2**, il testo seguente è inserito dopo le parole "regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del

⁸ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.

⁹ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.

¹⁰ GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35.

¹¹ GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4.

¹² GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45.

regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale¹³:

"modificato da

- regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004¹⁴;
- regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004¹⁵;
- regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004¹⁶."

- 4) Alla **sezione A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 2**, sotto il titolo "Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 è così adattato:", le parole seguenti sono soppresse:

"Accordo italo-svizzero, del 20 dicembre 2005, che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie".

- 5) Alla **sezione B: Atti giuridici di cui le parti contraenti tengono debito conto**, dopo il punto 21 è inserito il testo seguente:

"22) Decisione n. E2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 3 marzo 2010, relativa all'instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi quali definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell'elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI¹⁷."

23) Decisione E3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 19 ottobre 2011, concernente il periodo transitorio quale definito all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸."

24) Decisione H6 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 16 dicembre 2010, concernente l'applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell'articolo 6 del

¹³ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

¹⁴ GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35.

¹⁵ GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4.

¹⁶ GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45.

¹⁷ GU C 187 del 10.7.2010, pag. 5. [Electronic Exchange of Social Security Information].

¹⁸ GU C 12 del 14.1.2012, pag. 6.

regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale¹⁹.

25) Decisione S8 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 giugno 2011, relativa alla concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale²⁰.

26) Decisione U4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 13 dicembre 2011, relativa alle procedure di rimborso di cui all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009²¹."

6) Alla **sezione C: Atti giuridici di cui le parti contraenti prendono atto**, dopo il punto 2 è inserito il testo seguente:

"3) Raccomandazione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 marzo 2012, concernente gli aspetti finanziari delle donazioni transfrontaliere di organi da viventi²²."

¹⁹ GU C 45 del 12.2.2011, pag. 5.

²⁰ GU C 262 del 6.9.2011, pag. 6.

²¹ GU C 57 del 25.2.2012, pag. 4.

²² GU C 240 del 10.8.2012, pag. 3.